



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00544/2025

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2025, presentato, in data 17 aprile 2025, dalla A.S.D. Città di Campagna 1919 contro la A.S.D. Pol. Rocchese e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 aprile 2025, riferita al dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara A.S.D. Pol. Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919 con il punteggio di 0-0.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2025.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2025.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno